

ISTITUZIONE, CONFERIMENTO, DISCIPLINA E GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE NEGLI ENTI SENZA DIRIGENTI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni di cui al titolo 3°, capo 2°, del CCNL 16.11.2022, articoli da 16 a 21, "Disciplina degli Incarichi di Elevata Qualificazione".

2. Il presente regolamento è stato adottato previa informazione e, a richiesta, confronto con i soggetti sindacali. Le stesse procedure sono previste nel caso di sua modifica.

3. Sono oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa la determinazione delle risorse da destinare alla indennità di risultato ed i criteri in base ai quali il punteggio ottenuto nella valutazione della performance determina la misura di tale indennità.

Articolo 2

Istituzione

1. Con gli incarichi di elevata qualificazione viene compensata l'assegnazione di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 109, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 nel rispetto del vincolo per cui le posizioni di responsabile di struttura apicale sono automaticamente individuate come destinatari degli incarichi in oggetto.

2. Questi incarichi sono conferiti a dipendenti inquadrati nell'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni, se nell'ente ve ne sono in servizio.

3. Possono essere conferiti a dipendenti inquadrati nell'area degli istruttori solamente se, nella stessa articolazione organizzativa, non vi sono dipendenti inquadrati nell'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni in possesso del profilo professionale richiesto ed a condizione che si dimostri la utilità per l'ente di tale soluzione in alternativa al conferimento ad interim di tale incarico. In questi casi possono essere conferiti per una sola volta ed essere prorogati solamente nelle more dell'assunzione di un dipendente nell'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni con il profilo richiesto e destinato alla stessa articolazione organizzativa.

4. Gli incarichi di cui al presente articolo hanno durata triennale e comunque non possono avere una durata superiore al mandato del Sindaco. L'incarico è prorogato di diritto all'atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina dei titolari di E.Q.. che dovrà essere effettuata entro 60 giorni dall'insediamento del Sindaco.

Articolo 3

Conferimento

1. Gli incarichi di elevata qualificazione sono conferiti dal Sindaco sulla base dei seguenti criteri:

- a) natura e caratteristiche dei programmi di cui alla sezione strategica del DUP ed alla sezione valore pubblico del PIAO da realizzare;
- b) requisiti culturali posseduti in relazione ai programmi da realizzare;
- c) attitudini in relazione ai programmi da realizzare;
- d) esperienza acquisita in relazione ai programmi da realizzare.

2. Per la valutazione dei fattori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 del presente articolo si tiene conto dei curricula e, ove disponibili, degli esiti delle valutazioni degli anni precedenti.

3. Per potere essere destinatari di incarichi di Elevata Qualificazione è necessario che, nel biennio precedente, la valutazione ai fini della erogazione delle indennità connesse alla performance sia stata non inferiore a 70/100° e che nello stesso arco temporale non si è stati destinatari di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale o scritto.

Articolo 4

Indennità di posizione

1. La graduazione degli incarichi di cui al precedente articolo 2 è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) Complessità gestionale;
- b) Rilevanza, ivi compresa la responsabilità.

I criteri per la graduazione degli incarichi in oggetto sono contenuti nella tabella A allegata al presente regolamento.

Ai sensi dell'art. 23 del dlgs. 75/2016, al fine di assicurare il principio dell'invarianza della spesa, la quantificazione del fondo per le risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di E.Q.. non può superare il corrispondente importo previsto per l'anno 2016.

- 2. La concreta applicazione di tali criteri, con la determinazione del punteggio, è effettuata dal Segretario Generale su proposta del Nucleo di Valutazione o OIV.
- 3. La graduazione della misura di tale indennità è aggiornata tutte le volte che una articolazione organizzativa sia interessata da modifiche.
- 4. Per la determinazione della misura della indennità di posizione vengono sommati tutti i punteggi risultanti dalle graduazioni delle singole posizioni; le somme messe a disposizione dall'ente per la indennità di posizione vengono divise per la somma dei punteggi risultanti dalle graduazioni delle singole posizioni. Tale risultato viene moltiplicato per i singoli punteggi di graduazione, così da determinare la misura della indennità di posizione
- 5. Nel caso di conferimento dell'incarico di cui al comma 3 dell'articolo 2 la misura della retribuzione di posizione è quella determinata dal presente comma.
- 6. Le risorse complessivamente destinate alla erogazione della retribuzione di posizione verranno incrementate di una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento ai sensi dell'art. 15 del CNL 21.05.2018 e dell'art. 17 c. 4 del CCNL 16.11.2022

Articolo 5

Indennità di risultato

1. La misura della indennità di risultato è determinata dall'ente nel rispetto dei vincoli dettati dalle disposizioni contrattuali.

2. La metodologia per la valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti è contenuta nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.

Articolo 6

Remunerazione degli incarichi ad interim

- 1. Nel caso di conferimento ad interim di un ulteriore incarico di elevata qualificazione, si dà corso alla maggiorazione della indennità di risultato in una misura compresa tra il 15 ed il 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione oggetto dell'incarico ad interim. Nella definizione della citata percentuale, l'Ente tiene conto della complessità dell'attività e del livello della responsabilità

connesso all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione della performance individuale.

Articolo 7

Revoca degli incarichi di EQ

1. La revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione, oltre che a seguito di sospensione disciplinare, può essere disposta dal Sindaco per una delle seguenti motivazioni, previo contraddittorio con il dipendente interessato:
 - a) Intervenuti mutamenti dell'assetto organizzativo;
 - b) Valutazione negativa dell'attività svolta.
2. Per intervenuti mutamenti dell'assetto organizzativo si intendono modifiche che incidono sul numero delle posizioni nel settore e/o che ne modificano radicalmente le attribuzioni.
3. La valutazione è negativa quando è inferiore a 51/100° ed una volta che la stessa sia stata confermata a seguito dell'eventuale contraddittorio richiesto dal dipendente.

TABELLA A

Criteri per la graduazione degli incarichi di elevata qualificazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a)

COMPLESSITA' GESTIONALE (fino a punti 60)	Dimensione organizzativa (si tiene conto del numero di dipendenti coordinati e delle risorse assegnate)	Fino a punti 30
	Differenziazione delle attribuzioni	Fino a punti 10
	Complessità delle relazioni	Fino a punti 10
	Competenze professionali richieste	Fino a punti 10
RILEVANZA (fino a punti 40)	Importanza rispetto alle scelte programmatiche	Fino a punti 20
	Gradi di responsabilità	Fino a punti 10
	Attribuzione di incarichi ulteriori	Fino a punti 10